

CONVENZIONE DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE DI

FIDUCIA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE

TRA

Il..... c.f.che interviene in quest’atto, in qualità di Responsabile del II Settore, in nome e per conto ed interesse del Comune di Misterbianco, C.F. 80006270872, di seguito denominato “ Comune ” autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di della Commissione Straordinaria (con poteri di Giunta Municipale) n. 15/2021;

E

L’avv. _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____, con Studio in _____ Via _____, iscritto all’Albo degli Avvocati di _____, di seguito denominato “Professionista”;

SI PREMETTE CHE

- con Deliberazione della Commissione Straordinaria (con poteri di Giunta Municipale) n. 15 del 18/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato deliberato di resistere al ricorso in appello notificato in data 18/02/2021 Prot. n° 8567 promosso dai Sig.ri “Omissis” avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per la riforma della Sentenza del TAR Sicilia – Sez. Catania – n° 1856 del 22/07/2020 con istanza inibitoria ex art. 98 e 55 c.p.a. relativa all’annullamento del provvedimento prot. n. 22140 del 27.09.2006 con il quale era stato negato il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una casa unifamiliare e dei provvedimenti connessi;

- che, in esito a procedura comparativa e con determinazione del Responsabile del II Settore – Affari Legali – n° _____ del _____, l’incarico della rappresentanza e difesa di questo Ente nel suindicato giudizio è stato affidato all’Avv.

_____ , per l'importo di € _____ , oltre

spese generali, C.P.A. e I.V.A. ;

- che con la suindicata determinazione n° _____ del _____ ed al fine

di far fronte agli oneri derivanti dal conferimento dell'incarico de quo, è stato assunto

impegno di spesa per l'importo complessivo di € _____ ;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

1. L'incarico concerne la costituzione del Comune di Misterbianco nel ricorso in appello promosso dai Sig.ri "Omissis" avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per la riforma della Sentenza del TAR Sicilia – Sez. Catania – n° 1856 del 22/07/2020 con istanza inibitoria ex art. 98 e 55 c.p.a. relativa all'annullamento del provvedimento prot. n. 22140 del 27.09.2006 con il quale era stato negato il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di una casa unifamiliare e dei provvedimenti connessi;;

2. L'incarico concerne la rappresentanza in giudizio e difesa del comune. A tal fine la Commissione straordinaria rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio, per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, il Comune si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed autonoma determinazione.

3. L'incarico comprende, inoltre, oltre la difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talchè il Comune può richiedere al professionista delucidazioni scritte e pareri tecnici.

4. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto al Comune ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne

pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non dà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.

5. La facoltà di eventualmente transigere resta riservata al Comune, permanendo l'obbligo del professionista incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli al Comune.

Art. 2

(Obblighi del professionista)

1. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, informando il suo comportamento a criteri di diligenza, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.
2. Il professionista dichiara di non avere in corso comunioni d'interessi, rapporti d'affari e d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né che ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
3. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle prescrizioni di cui al

precedente comma, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. Del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

4. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il professionista si impegna, inoltre, ad astenersi dall'accettare incarichi legali per giudizi nei quali rappresenta e difende la controparte.

5. Il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dai precedenti commi. In caso di omessa comunicazione, entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agisce ai sensi di quanto previsto al precedente comma 3.

6. Il professionista incaricato comunica, per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, il professionista prospetta ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

7. Il professionista si impegna a relazionare e a tenere informato costantemente l'Ente circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo – senza alcuna spesa aggiuntiva – pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, trasmettendo copie degli atti predisposti per conto dell'Ente.

8. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata

all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

9. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

Art. 3

(Obblighi del Comune)

1. Il Comune, attraverso i propri Uffici, mette a disposizione del professionista incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. Il professionista riceve copia degli atti, salvo che, per necessità di legge, non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato rende dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

Art. 4

(Compenso e Pagamenti)

1. Al professionista incaricato sono corrisposti i diritti e gli onorari per l'attività svolta, che vengono con la presente determinati sulla base del preventivo di cui alla manifestazione di interesse inoltrato dal professionista con nota prot. _____ del _____, 2021;

2. In esecuzione delle disposizioni di cui al precedente comma 1, il compenso da corrispondere all'incaricato, che accetta, per la prestazione professionale in oggetto è concordato in € _____ oltre IVA c.p.a. e spese generali, oltre rimborso spese vive, calcolato con riferimento ai valori

tabellari.....del DM 55/2014, con una riduzione del _____, per un

totale di € _____.

3. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato, in base al grado di complessità della controversia ed a tutti gli oneri ipotizzabili.

4. Il professionista è onerato della presentazione di parcella preventiva e di fattura elettronica.

5. **L'acconto** è stabilito nella misura del 20% dell'importo di cui sopra oltre accessori di legge e viene pagato a seguito della definizione della fase cautelare, salvo diversi accordi tra le parti. Esso va conteggiato e detratto dal totale del compenso da corrispondere al professionista. L'importo dovuto a **saldo** è pagato al termine del giudizio per il quale l'incarico è conferito.

6. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

7. Nel caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista.

8. Al fine di mantenere il controllo della spesa il legale si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non comprese nel preventivo pattuito.

9. Nel caso in cui si renda necessario lo svolgimento di attività non previste e pertanto non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire tempestivamente l'amministrazione in modo tale da consentire, valutata la situazione, di assumere un ulteriore impegno di spesa per permettere il

proseguo dell'incarico.

10. Ai fini della presentazione della parcella e del pagamento del saldo, l'incarico si intende esaurito in caso di recesso esercitato dalle parti ai sensi dell'art. 2237 o di risoluzione del contratto (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o di intervenuto accordo transattivo (ipotesi in cui il compenso è stabilito in relazione all'opera svolta a quella data) o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico.

11. Per poter procedere al pagamento del compenso deve essere emessa e presentata, al protocollo dell'Ente, fattura elettronica valida ai fini fiscali.

12. Il compenso come sopra pattuito rimane fermo anche in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte in misura superiore a quanto concordato. In tal caso il professionista è autorizzato ad agire in via esecutiva nei confronti di controparte e in caso di recupero potrà trattenere il maggiore importo liquidato, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente.

Art. 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il professionista dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"):
- a. il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti;
 - b. i Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adempimento delle

obbligazioni inerenti alla presente convenzione, in particolare:

- per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune – Sezione

Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.

33/2013 per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico;

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;

- per la tutela della contabilità;

- per la gestione degli incassi e pagamenti;

- per adempiere agli obblighi previste dalle norme di legge civilistiche e fiscali,

dai regolamenti, dalla normativa comunitaria;

c. il trattamento è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare,

dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa

che ne garantisce la sicurezza e riservatezza;

d. il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere agli

obblighi derivanti dal contratto di consulenza ed, in generale, agli

adempimenti di legge. L'eventuale mancato conferimento potrebbe

comportare l'impossibilità da parte del Comune di adempiere agli obblighi

contrattuali;

e. i Suoi dati personali, ai fini dell'esecuzione del contratto e per le finalità sopra

indicate, possono essere comunicati:

- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale,

amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro

elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria

per le finalità sopra illustrate;

- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;

- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell'ambito

delle relative mansioni;

f. in ogni momento può esercitare, nei confronti del titolare del trattamento, i

Suoi diritti, previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità, al

titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è

fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta risolta al titolare o al

responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,

telefax o posta elettronica.

Art. 6

(Controversie)

1. Qualsiasi controversia tra le Parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine, è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.

Art. 7

(Registrazione e spese)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

2. Le spese relative alla registrazione del medesimo sono a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Art. 8

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 1176 ed agli artt. 2229 – 2238 ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

2. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, consta di n. 7 facciate, oltre a quanto sin qui della presente facciata.

Le Parti, dopo averla letta, sottoscrivono la presente convenzione, come segue:

Il Responsabile del II Settore

Il Professionista
